



Associazione per lo studio e la ricerca sulla comunicazione audiovisiva

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 01 del mese di Agosto 2023 alle ore 10,00 presso la sede sociale si è tenuta l'Assemblea dei soci dell'Associazione KINEO ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA RICERCA SULLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA in seduta straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica statuto dell'Associazione
- 2) varie ed eventuali

sono presenti i signori:

- BISATTI RODOLFO, nato a Padova (PD) il 17.02.1960, residente a Trieste in Via G.B. Tiepolo, 6 codice fiscale BSTRFL60B17G224J;
- PELLICCIARI LAURA, nata ad Arzignano (VI) il 30.06.1977, residente a Trieste in Via G.B. Tiepolo, 6 codice fiscale PLLRA77H70A459R;
- PASETTI MAURIZIO, nato a Brescia (BS) il 23.06.1960, residente a Brescia in Via Mario Micheli 5, codice fiscale PSTMRZ60H23B1570;
- FAVERO MARA, nata a Portogruaro (VE) il 27.08.1970, residente a Brescia in Via Mario Micheli 5, codice fiscale FVRMRA70M67G914B;

Assume la presidenza il signor Bisatti Rodolfo, presidente dell'Associazione che chiama a fungere da segretario la signora Pellicciari Laura che accetta. Il Presidente constatata la validità dell'Assemblea per la presenza di tutti i soci, ringrazia i presenti per la loro partecipazione, ricorda l'attività svolta dall'ente in questi ventotto anni, nel rispetto delle norme in materia di associazionismo senza scopo di lucro, nello spirito dell'associazione che è quello di studiare e divulgare i molteplici aspetti della comunicazione audiovisiva, multimediale e multisensoriale, e che, nell'ultimo quinquennio si è dedicata alla formazione di ricerca attraverso i laboratori VAM, ideati da KINEO stessa ed illustra la necessità di aggiornare lo statuto dell'associazione nell'ottica di una più chiara esposizione dei vari articoli, e nel rispetto delle nuove disposizioni di Legge in ambito associativo con particolare riguardo al Terzo Settore e all'iscrizione dell'associazione ai registri RUNTS. Il Presidente prosegue con la lettura dettagliata del nuovo statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera A) che sostituisce lo statuto approvato all'atto 1 marzo 2017, a Bassano del Grappa (VI) il 13 marzo 2017 n. 814 serie 3. Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto in tutte le sue parti. Null'altro essendovi a deliberare alle "varie ed eventuali", alle ore 12,00 la seduta termina, previa sottoscrizione del presente verbale e dello statuto.

Trieste, 01 agosto 2023

Sottoscrizione dei soci per approvazione del presente statuto:

Il Presidente BISATTI RODOLFO

Il Segretario PELLICCIARI LAURA

PASETTI MAURIZIO

FAVERO MARA



www.kineofilm.it Via Giambattista Tiepolo 6 - 34143 TRIESTE
rrell +39 0431 461777 e f 0431 461777 n. inv. 03244540286

AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL 17 AGO 2023

AL N. 308 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.

LIQUIDATI EURO // ESSENTI ART. 82 DLG 112/17

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro VIGNI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
"KINEO – ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA RICERCA
SULLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA"
TRIESTE (TS) – VIA G.B. TIEPOLO, 6
C.F. 92093650288

Articolo 1

Denominazione e sede

L'associazione è denominata "KINEO ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA RICERCA SULLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA APS che può essere indicata anche come "KINEO APS". L'associazione ha sede in Trieste (TS) in via G. B. Tiepolo n. 6, 34143.

Articolo 2

Scopo dell'associazione

L'Associazione non persegue finalità di carattere politico né religioso e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo.

Scopo fondamentale dell'Associazione "KINEO" è di perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale, quali la tutela e la valorizzazione dei diritti civili, culturali, solidali e di utilità sociale, attraverso lo studio e divulgazione dei molteplici aspetti della comunicazione audiovisiva, multimediale e multisensoriale nei campi video, audio, fotografico, televisivo, cinematografico e teatrale mediante – da una parte - la creazione e la produzione di video, documentari, registrazioni, film e -dall'altra - l'organizzazione e la promozione di incontri, seminari, dibattiti, conferenze, rassegne, sulla conoscenza della comunicazione audiovisiva, sulle sue valenze e potenzialità. L'Associazione persegue, nell'ambito dell'alfabetizzazione multisensoriale e audiovisiva, attività di ricerca e formazione rivolte in particolare a studenti, docenti e professionisti nell'area pedagogico didattica e più in generale nel campo sociale.

Per il raggiungimento del suo scopo l'associazione pertanto si propone di effettuare le seguenti attività:

- la documentazione delle attività culturali e del patrimonio artistico del territorio italiano;
- la creazione di video
- eventi aperti alla cittadinanza e ad autorità istituzionali e amministrative;
- la produzione di film e documentari a fini culturali;
- l'attuazione di laboratori didattici per introdurre l'apprendimento e la conoscenza della comunicazione audiovisiva nelle scuole ed in ogni altro luogo idoneo individuato;
- laboratori per insegnanti, educatori e genitori sull'utilizzo del linguaggio audiovisivo;
- conduzione di laboratori di Video Alfabetizzazione Multisensoriale (VAM) rivolti a immigrati e richiedenti asilo e soggetti fragili per favorire l'apprendimento della lingua italiana;
- azioni performative sperimentali;
- il coordinamento delle biblioteche e delle videoteche di storia del cinema e della televisione, creando degli spazi aperti alla visione, al dibattito, allo studio e alla ricerca su monografie specifiche;
- lo sviluppo di una prolifica e continuativa collaborazione con centri di cinematografia scientifica e con facoltà umanistiche;
- l'organizzazione di rassegne di film e di video d'autore di particolare interesse culturale, sociale o ambientale;
- l'apprendimento, la conoscenza e la divulgazione anche ai soci di nuove tecnologie digitali in collaborazione con ditte e aziende;

- l'edizione e divulgazione di testi e / o composizioni musicali prodotti nell'ambito di ricerche e sperimentazioni relative al linguaggio audiovisivo e alla multi-sensorialità.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

L'apporto dei propri associati o degli aderenti agli enti associati, avviene prevalentemente attraverso attività di volontariato e lo svolgimento delle stesse è a favore dei propri associati, loro famigliari o di terzi.

Articolo 3

Ammissione e diritti dei soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione all'associazione "KINEO"

Possono essere soci i cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutori e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

Le procedure di ammissione avvengono secondo l'ex art. 21 e 23 del codice,

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore al 50 per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del rendiconto annuale e dei programmi inerenti l'attività istituzionali oltre che per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge.

I volontari devono essere in misura doppia rispetto ad eventuali lavoratori **dipendenti** e parasubordinati, oppure i lavoratori non devono superare il 5 % della **base associativa**.

Articolo 4

Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; il provvedimento di radiazione di cui alla presente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può più essere ammesso.
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi del presente statuto.
- e) per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;

- f) Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.
- g) Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

Articolo 5

Organi

Sono organi dell'Associazione "KINEO":

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

Articolo 6

Funzionamento dell'assemblea e diritti di partecipazione

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo decisionale e deliberativo dell'associazione "KINEO", è formata dai soci, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

L'assemblea può essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati con le medesime cariche.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci. Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.

Articolo 7

Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono esser indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli

argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente statuto.

Articolo 8

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, via chat, sms telefonico o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazioni dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, con obbligo di destinazione dell'eventuale attivo a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Articolo 9

Quorum costitutivo e deliberativo

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, come previsto dall'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo, è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette compreso il presidente, eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il segretario può anche avere funzioni di tesoriere.

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Verbale che sarà messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11

Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazioni alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima

assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 12

Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri senza formalità.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13

Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità dello statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 14

Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza; inoltre:

- a) coordina il lavoro del Consiglio;
- b) stimola le iniziative e ne individua le direzioni;
- c) supervisiona e dirige il lavoro di ricerca e di organizzazione degli incaricati interni e dei consulenti esterni;
- d) convoca il consiglio tutte le volte che lo riterrà necessario;
- e) presiede l'Assemblea dei soci;
- f) bandisce tutte le manifestazioni che il Consiglio e l'Assemblea avranno programmato.
- g) Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Articolo 15

Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 16

Il segretario e il tesoriere

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 17

Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Articolo 18

Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto preventivo e consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

Articolo 19

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20

Patrimonio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Come citato all'art. 1, È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Articolo 22

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea degli associati, come previsto dall'articolo 23 del presente statuto.

Articolo 23

Scioglimento

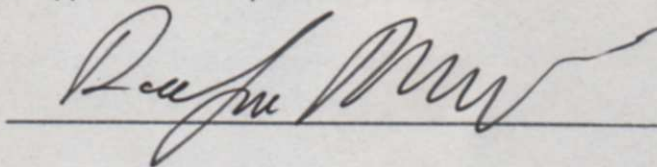
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, come da art. 9, dall'assemblea generale dei soci, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

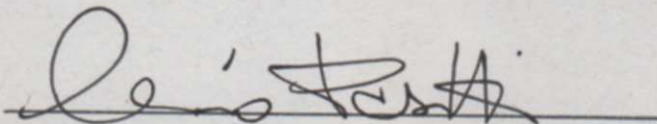
Trieste, 02 agosto 2023

Sottoscrizione dei soci per approvazione del presente statuto:

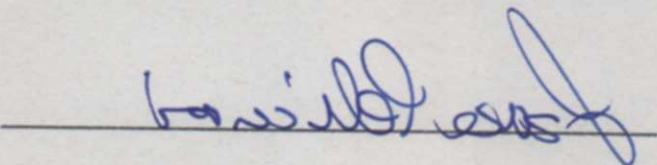
BISATTI RODOLFO



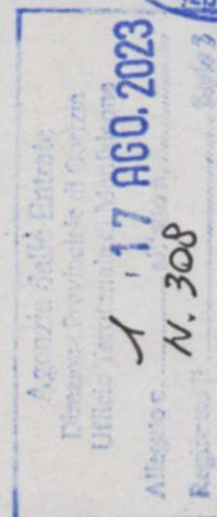
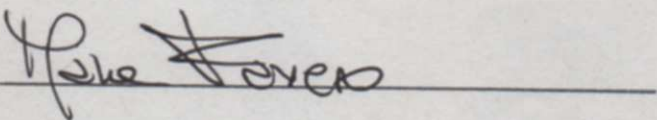
PASETTI MAURIZIO



PELLICCIARI LAURA



FAVERO MARA



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
ALESSANDRO AZZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Mario Bonifacio Latessa